

# Iva sul noleggio delle imbarcazioni da diporto. In consultazione sul sito dell'Agenzia la bozza di provvedimento. Fino al 3 giugno è possibile inviare contributi



*Luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 1, comma 725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019)*

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### DISPONE

#### 1. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

- a) per "imbarcazione da diporto" s'intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, escludendo i natanti da diporto a remi, le moto d'acqua e le imbarcazioni inferiori a 7,5 metri non registrate;
- b) per "fornitore" s'intende il soggetto che mette a disposizione l'imbarcazione da diporto sulla base di un contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili aventi le

È aperta sul sito dell'Agenzia delle Entrate una [consultazione pubblica](#) sulla bozza di provvedimento in materia di territorialità Iva dei servizi di locazione, noleggio e simili delle imbarcazioni da diporto, in attuazione dell'articolo 1 comma 725 della [Legge di Bilancio 2020](#). Fino a mercoledì 3 giugno gli operatori potranno visionare la [bozza](#) e inviare le loro osservazioni e proposte via email all'indirizzo di posta elettronica [dc.gc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it](mailto:dc.gc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it).

L'Agenzia terrà conto dei contributi per la stesura del

provvedimento definitivo, in coerenza con il quadro unionale. Lo scopo, infatti, è quello di condividere con gli operatori le scelte affrontate nel provvedimento relative ai diversi profili applicativi, che interessano un comparto di rilievo per il sistema economico del Paese.

## **I punti del provvedimento**

In attuazione all'articolo 1 comma 725 della legge n. 160/2019 ([Legge di Bilancio 2020](#)), il provvedimento individua i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l'utilizzazione e la fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea. A tal fine, vengono definiti i concetti di imbarcazione da diporto, fornitore, utilizzatore dell'imbarcazione da diporto e di mezzo di prova e viene regolamentato l'obbligo di conservazione della documentazione attestante l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 maggio 2020)

## **Il provvedimento approvato**

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2020, prot. n. 234483/2020](#), recante: *«Luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 1, comma 725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019)»*, pubblicato il 15 giugno 2020 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244